

ALLEGATO 1 - METODO SPEDITIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO (DA UTILIZZARE IN TOTALE ASSENZA DI DATI DEL GESTORE)

Il metodo speditivo, di seguito illustrato, è un aggiornamento e una semplificazione di quello pubblicato il 18 gennaio 1994 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – nelle "Linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante".

È un metodo utilizzato per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante con il quale si individuano le due zone a rischio, denominate di **"sicuro impatto e di danno"**, contigue allo stabilimento industriale e sulle quali possono ricadere gli effetti dannosi di un evento incidentale.

Il calcolo della **terza zona detta di attenzione** non è previsto direttamente dal metodo speditivo poiché, come descritto nel capitolo V – Scenario incidentale – Delimitazione delle zone a rischio - essa riveste importanza – solo nel caso in cui si considerano gli effetti acuti sull'uomo in relazione a scenari di dispersione atmosferica di rilasci tossici e qualora nel territorio di interesse siano presenti centri sensibili. In tal caso, infatti, possono essere necessarie azioni miranti da un lato a verificare il grado di tutela necessario per la popolazione a rischio e dall'altro a evitare reazioni possibili di panico, anche in assenza di reale pericolo per la salute degli esposti.

Quale semplice indicazione orientativa si consiglia in assenza di valutazioni più specifiche⁹ di assumere una misura per calcolare la **terza zona** pari almeno a quella individuata per la seconda zona.

Il PEE è predisposto sulla base delle informazioni fornite dal gestore dello stabilimento e/o di quelle contenute nel Rapporto di Sicurezza (RdS), validato dal CTR, al fine di mitigare e ridurre i danni conseguenti ad un'emergenza chimica. Soltanto in assenza di tali dati si ricorre all'utilizzo del presente Metodo Speditivo.

La principale modifica apportata alla precedente edizione del 1994 riguarda il numero delle sostanze contemplate che oggi comprende tutte quelle riportate nell'Allegato I- parti 1 e 2 del D.Lgs.334/99; non sono stati invece variati né il termine "sorgente del rilascio" per rappresentare un evento di entità di gravità medio-alta né, con riferimento alle dispersioni atmosferiche, le classi di stabilità (D5 e F2)¹⁰ in cui si presume possa evolvere lo scenario incidentale.

Tra gli aggiornamenti effettuati si evidenzia che i risultati dei calcoli con i quali si determina la distanza della **seconda zona detta di danno** in caso di rilascio tossico possono risultare diversi

⁹ Le valutazioni quantitative correntemente utilizzate anche in campo internazionale fanno sovente riferimento al LOC (Level of Concern) inteso pari ad 1/10 del IDLH, sempre quando non si vogliano o non si possano utilizzare altri parametri di confronto (soglia odorigena, ERPG-1, ERPG-2,...)

¹⁰ Classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill

Velocità del vento a 10-m. dal suolo (m/s)	Giorno Insolazione			Notte(2)	
				Nuvolosità < 3/8 ³	Copertura sottile o > 4/8 ³
	forte	moderata	leggera		
< 2	A	A-B	B	-	-
2	A-B	B	C	E	F
4	B	B-C	C	D	E
6	C	C-D	D	D	D
> 6	C	D	D	D	D

1. La condizione D vale per qualsiasi vento quando il cielo è coperto da un notevole spessore di nubi e nell'ora che precede e che segue la notte.
2. La notte è intesa come il periodo che va da un ora prima del tramonto a un ora dopo il sorgere del sole.
3. Frazione di cielo sopra l'orizzonte coperto da nuvole